LEGGI E DECRETI

PER LA TUTELA DEL TITOLO
E DELL'ESERCIZIO PROFESSIONALE DEGLI INGEGNERI
Legge 24 giugno 1923, n. 1395

Art. 1
Il titolo di ingegnere e quello di architetto spettano esclusivamente a coloro che hanno conseguito i relativi diplomi dagli Istituti di Istruzione superiore autorizzati per lette a conferirli, salva la disposi-zione dell'art. 12. A norma dell'art. 330 del R.D. 31 agosto 1933 n. 1592, compete la qualifica di «dottore di ingegneria» a coloro che, anteriormente all'entrata in vigore dell'Ordinamento stabilito dal R.D. 30 settembre 1923 n. 2102, hanno conseguito il diploma di ingegnere pres-so le Regie Scuole d'applicazione per gli ingegneri.

Art. 2
È istituito l'Ordine degli ingegneri e degli architetti iscritti nell'albo in ogni provincia.
Per ciascun iscritto nell'albo sarà indicato il titolo in base al quale è fatta l'iscrizione.

Art. 3
Sono iscritti nell'albo coloro, ai quali spetta il titolo di cui all'art. 1, che godono dei diritti civili e non sono incorsi in alcuna delle condanne di cui all'art. 28 della legge 28 giugno 1874, n. 1938 (1).
Potranno essere iscritti nell'albo anche gli ufficiali generali e superiori dell'arma del Genio che siano abilitati all'esercizio della professione a senso del R. Decreto n. 485 in data 6 settembre 1902.

Art. 4
Le perizie e gli altri incarichi relativi all'oggetto della professione d'ingegnere e di architetto sono dall'autorità giudiziaria conferiti agli iscritti nell'albo.
Le pubbliche amministrazioni, quando debbano valersi dell'opera di ingegneri o architetti esercenti la professione libera, affideranno gli incarichi agli iscritti nell'albo.
Tuttavia per ragioni di necessità o di utilità evidente, possono le perizie e gli incarichi di cui nei pre-cedenti commi essere affidati a persone di competenza tecnica, anche non iscritti nell'albo nei limiti e secondo le norme che saranno stabilite col regolamento.

Art. 5
Gli iscritti nell'albo eleggono il proprio Consiglio dell'Ordine, che esercita le seguenti attribuzioni:
1) procede alla formazione e all'annuale revisione e pubblicazione dell'albo, dandone comunicazio-ne all'autorità giudiziaria e alle pubbliche Amministrazioni;
2) stabilisce il contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopperire alle spese di funzionamento del-l'ordine; amministra i proventi e provvede alle spese, compilando il bilancio preventivo e il conto con-suntivo annuale (2);
3) dà, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese;
4) vigila alla tutela dell'esercizio professionale, e alla conservazione del decoro dell'Ordine, repri-mendo gli abusi e le mancanze di cui gli inscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professio-ne con le sanzioni e nelle forme di cui agli articoli 26, 27, 28 e 30 della legge 28 giugno 1874, n. 1938, in quanto siano applicabili (3).

Art. 6
Contro le determinazioni del Consiglio dell'Ordine relativo alla mancata iscrizione nell'albo è ammesso ricorso al Consiglio Nazionale di cui all'art. 14 del Regolamento approvato con R.D. 23 otto-bre 1925 n. 2537, giusta le norme in esso stabilite (4).

Art. 7
Le norme relative alla determinazione dell'oggetto dei limiti delle due professioni, alla composizio-ne e funzionamento del Consiglio dell'Ordine, alla formazione e annuale revisione dell'albo e per le impugnative contro provvedimenti disciplinari, nonché quelle di coordinamento con le disposizioni vigenti nelle nuove province, e tutte le altre per l'attuazione della presente legge e di coordinamento, saranno emanate con regolamento, sulla proposta dei Ministri della giustizia, dell'interno, dell'istruzio-ne e dei lavori pubblici, udito il parere di una Commissione di nove componenti, da nominare con decreto Reale, su proposta del Ministro della giustizia d'accordo con gli altri ministri interessati. Cinque di tali componenti saranno scelti tra coloro che posseggono i requisiti per l'iscrizione nell'albo.
Saranno pure formati in ogni provincia dalle autorità indicate all'art. 11, albi speciali per i periti agri-mensori

(geometri) o per altri categorie dei periti tecnici.
Potranno essere iscritti in tali albi coloro ai quali spetti il relativo titolo professionale rilasciato da scuole Regie pareggiate o parificate.
Con apposito regolamento, sulla proposta dei Ministri dell'interno, della giustizia, dell'istruzione e dei lavori pubblici, udito il parere della stessa Commissione di cui alla prima parte del presente artico-lo, alla quale saranno aggiunti due rappresentanti della categoria interessata, saranno emanate le norme per la formazione degli albi speciali, la costituzione, il funzionamento e le attribuzioni dei relativi col-legi, la determinazione dell'oggetto e dei limiti dell'esercizio professionale e le disposizioni transitorie di coordinamento e di attuazione.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 8
Ferma la condizione di cui all'art. 3, possono essere iscritti all'albo, pur non possedendo il requisito di cui all'art. 1, coloro i quali anteriormente alla pubblicazione della presente legge, siano stati abilitati all'esercizio della pressione dalle disposizioni vigenti.

Art. 9
Possono essere iscritti nell'albo coloro i quali, entro sei mesi dalla pubblicazione del regolamento, dimostrino con titoli di avere esercitato lodevolmente per dieci anni la professione di ingegnere e di architetto e di avere cultura sufficiente per il detto esercizio.
Sui titoli presentati giudicheranno due apposite Commissioni, nominate dal Ministro della Istruzione, composte ciascuna di sette membri, quattro scelti fra i docenti negli Istituti superiori e tre fra i liberi professionisti delle rispettive professioni.
A ciascuna di dette Commissioni saranno aggregati inoltre, con voto consuntivo, altri due liberi pro-fessionisti appartenenti alla categoria e alla regione cui appartengono i singoli aspiranti.
Le spese per il funzionamento delle Commissioni saranno sostenute dall'Erario. Ciascun candidato dovrà pagare una tassa di lire 500 secondo le norme da stabilire per regolamento.

Art. 10
Entro il 31 dicembre 1926 coloro che, possedendo la licenza di professore di disegno architettonico conseguita da un'Accademia o Istituto di belle arti nel Regno, abbiano esercitato lodevolmente per cin-que anni la professione di architetto, potranno essere iscritti nell'albo come architetti.
Il giudizio sul lodevole esercizio è dato dalla Commissione di cui all'articolo precedente.

Art. 11
Entro tre mesi dalla pubblicazione del regolamento, nel capoluogo di ogni provincia, il presidente della Corte d'Appello, o nelle provincie dove non è sede di Corte d'Appello, il presidente del Tribunale avente giurisdizione sul capoluogo, procede alla formazione dell'albo.

Art. 12
Agli iscritti nell'albo a norma degli articoli 8, 9 e 10 spetta rispettivamente il titolo di architetto o di abilitato all'esercizio della professione di ingegnere.
(1) Il detto art. 28 prevede la condanna ad una pena maggiore del carcere, e cioè una pena superiore ai tre anni di reclusione od a quella dell'interdizione dall'esercizio della professione.
(2) Vedere art. 7 D.L.L. 23 nov. 1944 N. 382.
(3) Gli articoli indicati dalla legge 28 giugno 1874 debbono ora intendersi sostituiti dagli artt. 43 e 47 del regolamen-to professionale 23 ottobre 1925, n. 2537 di seguito riportato.
(4) Alla denominazione di Commissione Centrale deve intendersi sostituita quella di Consiglio Nazionale degli Ordini in base all'art. 2 del D.L. Pr. 21 giugno 1946 n. 6.